

mancon.it

La redazione del consolidato nomina il collegio sindacale

Tra le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, in vigore dal prossimo 7 aprile, si annoverano anche quelle recate dall'articolo 37 dello stesso alla normativa vigente dettata dal codice civile. Dette novità interessano anche le società di capitali ed in particolare le S.r.l. con riferimento alle quali sono modificate le ipotesi al ricorrere delle quali diventa obbligatoria la nomina del collegio sindacale.


Come detto, l'articolo 37 del D.Lgs. n. 39/2010 modifica tra l'altro anche l'articolo 2477 del codice civile che disciplina per le società a responsabilità limitata la nomina del collegio sindacale ed il controllo legale dei conti.

Il primo comma dello stesso prevede, infatti, che l'atto costitutivo di tali società può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina del collegio sindacale o di un revisore. Il successivo comma secondo individua quindi le ipotesi al ricorrere delle quali la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle seguenti:

- a) quando il capitale sociale non è inferiore a quello stabilito per le società per azioni;
- b) se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis, ossia quelli che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i due predetti limiti non vengono superati. Il predetto articolo 37 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede l'obbligo della nomina del collegio sindacale anche al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) quando la società ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- b) quando la società controlla una società obbligata alla revisione legale.




mancon.it

In tali casi, si applicano le disposizioni relative alle società per azioni, ma se laddove l'atto costitutivo non disponga diversamente, la revisione è esercitata dal collegio sindacale, come avviene attualmente. Resta, quindi, confermata la vigente situazione che differenzia le società per azioni da quelle a responsabilità limitata. L'assemblea che approva il bilancio nel quale scatta l'obbligo di nomina del collegio sindacale deve provvedere alla nomina dello stesso entro 30 giorni; in caso contrario, vi provvede il tribunale su richiesta di chiunque ne abbia interesse. Non vi è dubbio che l'imminente entrata in vigore di tali modifiche - il prossimo 7 aprile 2010 - appare evidente che la concreta attuazione delle stesse potrebbe determinare qualche inconveniente di carattere organizzativo. Restano, invece, immutate le regole relative alla revisione legale dei conti nelle società per azioni e nelle società quotate. Secondo quanto previsto dall'articolo 2409-bis del codice civile, nelle S.p.A, il controllo contabile, dal 7 aprile 2010 "revisione legale dei conti", è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Resta, pertanto, ferma la regola attuale secondo la quale lo statuto può prevedere espressamente il doppio incarico di sindaco e revisore. Nelle società quotate, invece, la revisione legale dei conti è svolta da una società iscritta nel registro, la quale, limitatamente a questi incarichi, è soggetta alla specifica disciplina ed alla vigilanza della Consob. Nella nota integrativa, secondo quanto previsto dal nuovo numero 16-bis, dell'articolo 2427 del codice civile, salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, occorre indicare:

- a) l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali. Tale prescrizione riguarda anche le S.r.l., nel caso di nomina del collegio sindacale/revisore;



[®] **mancon.it**

- b) l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;
- c) l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale;
- d) l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

Si ricorda, infine, che nelle società non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato, che fanno ricorso al sistema di amministrazione dualistico o monistico, la revisione legale dei conti viene svolta sempre in base al disposto dell'articolo 2409-bis del codice civile, e pertanto dal revisore o dalla società di revisione.